

CONTRIBUTO UNIFICATO



16145/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23467/2006

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 16145

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 2661

- Dott. UGO VITRONE - Presidente - Ud. 12/03/2013
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

*AVV*

**SENTENZA**

sul ricorso 23467-2006 proposto da:

LUIGINA (c.f.

domiciliata in

), giusta procura in calce al

ricorso;

2013

- **ricorrente** -

425

**contro**

PANNA S.P.A., RICCADONNA OTTAVIO S.P.A., CURATELA

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' DI FATTO TRA I  
PASQUALE E LUIGINA, NONCHE' DI I  
PASQUALE E LUIGINA, SAN PELLEGRINO S.P.A.,  
SEPIFIN S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 685/2005 della CORTE  
D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/09/2005;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 12/03/2013 dal Consigliere  
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha  
concluso per il rigetto del ricorso.

*Amv*

### Svolgimento del processo

La signora Luigina propose opposizione avverso la sentenza del 15 dicembre 1992 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato il fallimento della società di fatto tra essa opponente ed il suo defunto marito Pasquale con estensione anche a lei, quale socia illimitatamente responsabile, della dichiarazione stessa. Dedusse, per quanto qui ancora rileva, che era stato violato il termine previsto dall'art.10 L.Fall. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 22 ottobre 1999 rigettò il gravame proposto dalla La Corte di Cassazione, adita dalla predetta, con sentenza n.3338 del 6 marzo 2003 cassò la sentenza d'appello con rinvio della causa alla Corte distrettuale osservando che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.10 di cui alla nota sentenza della Corte Costituzionale n.319 del 2000, non può più affermarsi che, accertata l'esistenza della società di fatto, ne consegua l'irrilevanza del decorso dell'anno dalla cessazione dell'attività, al momento della dichiarazione di fallimento, dovendo invece accertarsi se il termine annuale sia stato o non rispettato nella specie.

Riassunta quindi la causa, la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha nuovamente rigettato l'appello proposto dalla , rilevando che il fallimento della società di fatto e della era stato dichiarato (il 15.12.1992) entro un anno dalla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese (31.12.1991), e che del resto lo scioglimento del vincolo societario, per morte del era avvenuto il 19 dicembre 1991 (come si desume dalle dichiarazioni delle parti e dalla relazione dei Carabinieri di Lamezia del 5.12.1992) e la stessa aveva ammesso, in sede prefallimentare, che il negozio da essi gestito era, come richiesto dal marito rimasto aperto per qualche tempo o per qualche giorno dopo la morte di lui.

Avverso tale sentenza, depositata il 14 settembre 2005, Luigina con atto notificato il 28 luglio 2006, ha proposto ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese.

#### Motivi della decisione

**1** Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.10 e 147 L.Fall. nonché vizio motivazionale sul decorso dell'anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa. Deduce che

nessuna delle due argomentazioni rese nella sentenza impugnata fornirebbero certezza sulla data di decorrenza iniziale del termine annuale, giacchè: a) la cancellazione dal Registro Imprese costituirebbe solo un adempimento formale che non esclude la cessazione in periodo precedente; b) le dichiarazioni di essa ricorrente sulla prosecuzione della attività per qualche giorno dopo la morte del socio si riferirebbero solo alla volontà espressa dal predetto, e non vi sarebbe prova certa che tale intento fosse stato effettivamente realizzato. **1.1.** Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omessa valutazione di alcuni episodi risultanti dagli atti, dimostrativi della cessazione dell'esercizio dell'impresa in data anteriore alla morte del                                  avvenuta il 19 dicembre 1991, quali la scoperta di grave e invasiva malattia in quest'ultimo nell'ottobre 1991, l'attestazione notarile della sua immobilità nel testo di una procura a vendere stipulata il 6 dicembre 1991, l'assenza di fatture emesse in entrata e in uscita a decorrere dal 6 dicembre 1991, la vendita il 9 dicembre 1991 dell'unico bene immobile di proprietà del                                  (già deposito per l'attività commerciale) e di due automezzi e due camion. **1.2.** Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'erronea applicazione

dell'art.147 L.fall. in relazione alla sentenza n.319 del 2000 della Corte Costituzionale: avendo l'opposizione ad oggetto, più che la dichiarazione di fallimento di Pasquale la dichiarazione di fallimento in estensione emessa nei confronti di essa opponente, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se essa avesse o non dismesso la sua qualità di socio prima dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, e tutte le circostanze di fatto già evidenziate deporrebbero in tal senso.

2. Iniziando per priorità logica da quest'ultimo profilo di doglianza, va osservato che la cessazione della qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di fatto può derivare, a norma degli articoli da 2284 a 2290 del codice civile, dalla morte, o dal recesso, o dalla esclusione del socio stesso. Poiché nella specie non risulta esser stato neppure allegato dalla che alcuno di tali eventi si sia verificato nei suoi confronti (nel qual caso -giòva aggiungere per completezza- sarebbe stato necessario provare anche che i terzi fossero stati messi in grado di averne conoscenza a norma dell'art.2290 comma 2 cod.civ.), deve senz'altro escludersi la ricorrenza nella specie di una delle ipotesi alle quali ha fatto riferimento la sentenza n.319/2000 della Corte

*AMV*

Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità dell'art.147 L.fall. nel testo all'epoca vigente. Il rigetto del motivo ne deriva di necessità.

**3.** Gli altri due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, censurano l'accertamento della decorrenza iniziale del termine di cui all'art.10 l.fall. con riguardo alla cessazione della società di fatto. Qui le doglianze della ricorrente muovono da un presupposto in diritto non conforme a legge, secondo gli orientamenti che la giurisprudenza di questa Corte ha espresso più volte, anche dopo la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale (cfr.tra molte: Sez.1 n.11304/04; n.18458/05; Sez.3 n.19304/06; Sez.1 n.9445/07; n.4865/10; n.5764/11).

**3.1.** Non può invero affermarsi che, a seguito della richiamata pronuncia del 2000 del Giudice delle leggi, il termine anzidetto inizi a decorrere dalla mera cessazione di fatto della impresa collettiva.

Una affermazione siffatta, in primo luogo, non trova sostegno nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale che -come del resto la Corte stessa ha chiarito nella successiva ordinanza n.321/2002- faceva riferimento alla società regolarmente iscritta nel Registro Imprese ed alla sua cancellazione, e tale fattispecie -proprio per la necessità, evidenziata

nella sentenza, di dare certezza alle situazioni giuridiche- non è affatto equiparabile ai casi nei quali la società non sia iscritta o sia addirittura occulta. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte nelle sentenze successive -dalla quale peraltro il Legislatore ha tratto ispirazione nel modificare in senso restrittivo il testo dell'art.10 comma 2 l.fall. in tema di impresa commerciale individuale (art.2 D.Lgs.n.169/2007, inapplicabile peraltro nella specie *ratione temporis*)- ha posto l'accento sulla tutela dell'affidamento dei terzi, esigenza che ispira tutta la normativa regolante l'impresa commerciale (il già ricordato art.2290 comma 2 cod.civ. ne è una chiara manifestazione) ivi comprese le disposizioni in materia di iscrizione e cancellazione dal Registro Imprese (cfr.art.2193 comma 1 cod.civ.); e rispetto alla quale l'imprenditore si trova in posizione antitetica (cfr.in tal senso Cass.n.24431/11) ove intenda dimostrare l'effettiva data di cessazione della sua impresa a prescindere dalla conoscibilità di tale evento da parte dei terzi.

Deve dunque ritenersi che, nei casi (quale quello in esame) nei quali per l'esercizio di un'impresa commerciale risultante iscritta nel Registro quale impresa individuale sia stata costituita una società di



fatto, che per sua natura è priva di riscontri formali, la cessazione di tale impresa deve ritenersi opponibile ai terzi creditori -con conseguente inizio di decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento- dalla data di cancellazione dal Registro della impresa individuale, ove non sia fornita prova che il vincolo sociale si sia sciolto in data anteriore e che tale circostanza sia stata portata a conoscenza dei terzi creditori con mezzi idonei.

3.2. In tal senso va modificata la motivazione in diritto della sentenza impugnata, il cui dispositivo si mostra però conforme al diritto (art.384 comma 4 cod.proc.civ.) atteso che non risulta neppure dedotto in giudizio dalla \_\_\_\_\_ che alcuno degli eventi allegati quale causa di cessazione dell'impresa sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, prima della cancellazione dell'impresa individuale \_\_\_\_\_ dal Registro delle imprese, avvenuta il 31.12.1991 (cfr.sentenza e ricorso) mentre la sentenza dichiarativa del fallimento è del 15.12.1992.

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della  
Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione,  
il 12 marzo 2013

L'estensore

*[Handwritten signature]*



Il presidente

*[Handwritten signature]*  
4

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 26 GIU. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
ANNUNZIATO CASANO  
*[Handwritten signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
ANNUNZIATO CASANO  
*[Handwritten signature]*